

Obbligo di comunicazione della Pec da parte delle società

L'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009, ha disposto che « *Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria ».*

Da quanto sopra, emerge che il prossimo **29 novembre 2011** è il termine ultimo per comunicare al competente Registro delle Imprese l'indirizzo di Posta elettronica certificata per tutte le imprese organizzate in forma societaria - (società di persone, società di capitali, società semplici, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni) - già costituite alla data del 28 novembre 2008 (per tutte le Società costituite dal 29 novembre 2008 la PEC va comunicata all'atto dell'iscrizione). Ancorché la norma istitutiva non preveda specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione, le CCIAA specificano che si rende applicabile, al caso di specie, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c., rubricato violazioni di obblighi incombenti agli amministratori, relativa all'omesso/tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni (da Euro 206 a Euro 2.065, per ciascun responsabile (Amministratore)). Per l'attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio. L'elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.

La comunicazione della Pec al competente Registro delle Imprese va effettuato esclusivamente con modalità telematica utilizzando il software Comunica.